

**TESTO INTEGRATO
DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
IDRICO PER LA REGOLAZIONE DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI: RETI INTERNE DI
UTENZA E ALTRE RETI PRIVATE**

(TESTO INTEGRATO DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI – TISDC)

Indice

PARTE I	PARTE GENERALE	5
TITOLO I	DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI	5
Articolo 1	<i>Definizioni</i>	5
Articolo 2	<i>Finalità</i>	12
Articolo 3	<i>Oggetto</i>	13
Articolo 4	<i>Principi generali</i>	13
PARTE II	DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI NEL CASO DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI	14
TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	14
Articolo 5	<i>Ambito territoriale di un SDC</i>	14
Articolo 6	<i>Utenti e utenze connettabili ad un SDC</i>	15
Articolo 7	<i>Obbligo di libero accesso al sistema elettrico</i>	16
Articolo 8	<i>Obbligo di connessione di terzi</i>	17
Articolo 9	<i>Registri dei SDC e criteri di aggiornamento</i>	17
Articolo 10	<i>Diritti e obblighi del gestore di un SDC</i>	19
TITOLO II	DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI NEI PUNTI DI INTERCONNESSIONE E DEI PUNTI INDIRETTI DI INTERCONNESSIONE DI UN SDC ALLA RETE PUBBLICA	20
Articolo 11	<i>Disposizioni inerenti l'identificazione dei punti di interconnessione e dei punti indiretti di interconnessione di un SDC alla rete pubblica e relative anagrafiche</i>	20
Articolo 12	<i>Disposizioni in materia di connessione alla rete pubblica di un SDC</i>	20
Articolo 13	<i>Disposizioni relative alla connessione a un SDC di un'utenza della rete pubblica</i>	21
Articolo 14	<i>Disposizioni relative all'erogazione del servizio di misura nei punti di interconnessione e nei punti indiretti di interconnessione</i>	21
Articolo 15	<i>Disposizioni relative all'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione nei punti di interconnessione e nei punti indiretti di interconnessione</i>	23
Articolo 16	<i>Obblighi in capo ai gestori dei SDC in materia di applicazione degli oneri generali di sistema alle utenze dei SDC</i>	23

TITOLO III	DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI PER GLI UTENTI DI UN SDC	25
Articolo 17	<i>Disposizioni inerenti l'identificazione dei punti di prelievo e/o di immissione presenti in un SDC e relative anagrafiche</i>	25
Articolo 18	<i>Disposizioni in materia di connessione di un'utenza di un SDC</i>	26
Articolo 19	<i>Disposizioni relative all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata per un utente di un SDC</i>	27
Articolo 20	<i>Disposizioni relative all'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione per le utenze di un SDC</i>	27
Articolo 21	<i>Modalità di applicazione degli oneri generali di sistema alle utenze dei SDC</i>	28
Articolo 22	<i>Disposizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di utenze di un SDC</i>	29
Articolo 23	<i>Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita di energia elettrica nel caso di un cliente finale di un SDC</i>	29
Articolo 24	<i>Disposizioni per l'erogazione del servizio di maggior tutela e di salvaguardia nel caso di un cliente finale di un SDC</i>	30
Articolo 25	<i>Disposizioni in caso di morosità di un cliente finale di un SDC</i>	30
Articolo 26	<i>Disposizioni in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento in un SDC</i>	30
Articolo 27	<i>Disposizioni in materia di scambio sul posto per i clienti di un SDC</i>	31
Articolo 28	<i>Disposizioni in materia di bonus elettrico per i clienti di un SDC</i>	31
Articolo 29	<i>Disposizioni in materia di unbundling</i>	31
PARTE III	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	31
TITOLO I	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	31
Articolo 30	<i>Disposizioni in merito all'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 91/14 alle RIU per il periodo 2015 - 2016</i>	31
Articolo 31	<i>Disposizioni in merito al periodo 15 agosto 2009 - 31 dicembre 2016 per le RIU esercite in configurazione aperta</i>	32
Articolo 32	<i>Disposizioni in merito all'esazione degli oneri generali di sistema per il periodo 15 agosto 2009 - 31 dicembre 2016 in relazione all'energia elettrica consumata (e non prelevata da rete pubblica) in un ASDC</i>	33

TITOLO II	DISPOSIZIONI FINALI	33
Articolo 33	<i>Disposizioni per l'accreditamento al SII e il suo popolamento</i>	33
Articolo 34	<i>Attività di verifica</i>	34
Articolo 35	<i>Disposizioni finali</i>	34

PARTE I

PARTE GENERALE

TITOLO I

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui al Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), oltre alle seguenti:
- a) **altro sistema di distribuzione chiuso (ASDC):** un qualsiasi SDC diverso dalle RIU;
 - b) **connessione diretta ad una rete:** una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete senza l'interposizione di elementi (interruttori, tratti di linea anche non sezionabili, ecc.) di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete e dall'utente;
 - c) **connessione indiretta ad una rete:** una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete tramite l'interposizione di elementi (interruttori, tratti di linea anche non sezionabili, ecc.) di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete e dall'utente;
 - d) **gestore di rete privata o gestore del SDC:** il gestore di un sistema di distribuzione chiuso (SDC);
 - e) **gestore di rete pubblica o gestore di rete concessionario:** il gestore di una rete pubblica (di distribuzione o di trasmissione). Tale gestore è titolare di una concessione per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione;
 - f) **gestore di rete:** il soggetto responsabile della gestione di una rete elettrica;
 - g) **impresa distributrice concessionaria:** ogni gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
 - h) **obbligo di connessione di terzi:** l'obbligo, posto in capo ad un gestore di rete, di connettere alla propria rete tutti gli utenti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche all'uopo previste;
 - i) **obbligo di libero accesso al sistema elettrico:** l'obbligo, in capo al gestore della rete privata, di garantire a ciascun utente connesso alla rete il diritto di scegliere la propria società di vendita;
 - j) **obbligo di messa a disposizione:** l'obbligo, posto in capo ad un gestore di rete, di mettere la propria rete a disposizione del gestore di rete concessionario per l'erogazione del pubblico servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione.

- k) **punto di connessione:** il confine fisico, tra una rete elettrica e l'impianto dell'utente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
- l) **punto di interconnessione:** il confine fisico, tra due reti elettriche, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
- m) **punto indiretto di interconnessione alla rete pubblica o punto di connessione virtuale alla rete pubblica:** il punto di connessione sulla rete del SDC di un'utenza della rete pubblica;
- n) **rete con obbligo di connessione di terzi:** una rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta;
- o) **rete con obbligo di libero accesso al sistema elettrico:** una rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di permettere agli utenti connessi alla propria rete di esercitare il diritto di libero accesso al sistema elettrico;
- p) **rete con obbligo di messa a disposizione:** una rete elettrica gestita da un soggetto che non è titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione in relazione al territorio in cui la predetta rete sorge e che deve essere obbligatoriamente messa a disposizione del gestore di rete concessionario in quel territorio, affinché quest'ultimo possa ottemperare agli obblighi connessi con l'erogazione del servizio pubblico di distribuzione o trasmissione. Sono reti con obbligo di messa a disposizione:
- le reti a tensione superiore a 120 kV non rientranti nella rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e a tutt'oggi già utilizzate dalle imprese distributrici concessionarie per l'erogazione del servizio di distribuzione;
 - le reti di proprietà delle imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99 e alle quali successivamente non è stata assegnata la relativa concessione di distribuzione che sono già gestite dalle imprese distributrici al fine di erogare il servizio di distribuzione;
 - le linee private già utilizzate da Terna o dalle imprese distributrici concessionarie per l'erogazione del pubblico servizio di trasmissione e distribuzione e non ricomprese nella RTN;
 - le reti della società RFI - Gruppo FSI (ex FF.SS.);
 - le reti di proprietà di soggetti non concessionari e non rientranti nella categoria dei SDC (reti private non SDC);
 - i SDC che insistono su territori isolati non serviti da altre reti (tra cui SDC in territori montuosi);
- q) **rete di distribuzione:** l'insieme delle reti elettriche gestite dalle imprese distributrici concessionarie al fine dello svolgimento e dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione come disciplinato dall'articolo 9 del decreto ministeriale 79/99. Le reti di distribuzione sono composte dalle reti di proprietà delle imprese distributrici concessionarie e dai tratti delle reti e delle linee di proprietà di soggetti non concessionari dell'attività di distribuzione;

- r) **rete di trasmissione nazionale (RTN):** la rete elettrica gestita da Terna ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 79/99 e definita dal decreto ministeriale 25 giugno 1999 e dai successivi decreti ministeriali di modifica ed integrazione. Le reti che rientrano nella predetta definizione possono essere di proprietà di Terna o di soggetti diversi da Terna stessa;
- s) **rete elettrica:** sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Un tale sistema è pertanto riconducibile ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. In una rete elettrica il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o distribuzione. In particolare l'insieme delle reti elettriche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti pubbliche e i sistemi di distribuzione chiusi (SDC);
- t) **rete interna d'utenza (RIU):** una rete inserita nell'elenco di cui alla tabella A della deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- u) **rete pubblica:** una qualsiasi rete elettrica gestita da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica. Tale gestore, essendo esercente di un pubblico servizio, ha l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste. L'insieme delle reti pubbliche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti elettriche utilizzate da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione e le reti di distribuzione;
- v) **reti di proprietà delle imprese distributrici concessionarie:** le reti elettriche di proprietà dei gestori titolari di concessioni di distribuzione;
- w) **reti utilizzate da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione:** l'insieme costituito dalla rete di trasmissione nazionale (RTN) e dai tratti delle reti e delle linee di soggetti non concessionari dell'attività di trasmissione o di distribuzione utilizzati da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione che non rientrano nella RTN;
- x) **RIU esercite in configurazione aperta:** RIU per le quali, in un periodo temporale, anche limitato, compreso tra il 15 agosto 2009 e la data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono state applicate tutte le componenti tariffarie di trasmissione, distribuzione nonché gli oneri generali di sistema in relazione alle caratteristiche e all'energia elettrica prelevata dai punti di connessione dei singoli utenti alla rete privata, anziché in relazione alle caratteristiche e all'energia elettrica prelevata dai punti di interconnessione con la rete pubblica;
- y) **sistema di distribuzione chiuso (SDC):** una rete elettrica privata, che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o

di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non rifornisce clienti civili. Tale sistema, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. L'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti interne di utenza (RIU) e gli altri SDC (ASDC);

- z) **tratti delle reti e delle linee di proprietà di soggetti non concessionari utilizzati da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione che non rientrano nella RTN:** tratti di reti o linee non rientranti nella RTN e di proprietà di soggetti non concessionari dell'attività di trasmissione o di distribuzione utilizzati da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione. In tale categoria rientrano le linee elettriche di privati utilizzate da Terna, i tratti delle reti elettriche di proprietà del Gruppo FSI non rientranti nella RTN e utilizzati da Terna, nonché i tratti delle reti private utilizzati da Terna;
- aa) **tratti delle reti e delle linee di proprietà di soggetti non concessionari utilizzati dall'impresa distributtrice per l'erogazione del servizio di distribuzione:** tratti di reti o linee di proprietà di soggetti non concessionari dell'attività di trasmissione o di distribuzione utilizzati dall'impresa distributtrice per l'erogazione del servizio di distribuzione;
- bb) **utente del SDC:** un utente responsabile della gestione di un'utenza del SDC in qualità di produttore o di cliente finale a seconda della tipologia di utenza;
- cc) **utente della rete pubblica connesso su un SDC:** un utente responsabile della gestione di un'utenza della rete pubblica connessa sulla rete privata di un SDC in qualità di produttore o di cliente finale a seconda della tipologia di utenza;
- dd) **utente della rete pubblica:** un utente responsabile della gestione di un'utenza della rete pubblica in qualità di produttore o di cliente finale a seconda della tipologia di utenza;
- ee) **utenza del SDC:** un'utenza, sia essa un impianto di produzione o di consumo, connessa al SDC, che accede al sistema elettrico tramite la rete del SDC, senza avvalersi delle prestazioni del gestore di rete concessionario. Tali utenze quindi e i loro responsabili (utenti) non hanno rapporti diretti con i gestori di rete concessionari, ma hanno soltanto rapporti con il gestore del SDC tramite cui hanno avuto accesso alla rete elettrica e al sistema elettrico;
- ff) **utenza della rete pubblica connessa su un sistema di distribuzione chiuso:** un'utenza della rete pubblica che, per scelta del gestore di rete concessionario, non è stata direttamente connessa alla rete di distribuzione o

alla rete di trasmissione, ma è stata ad esse indirettamente connessa utilizzando la rete privata di un SDC. I punti di connessione al SDC di tali utenze sono quindi da ritenersi come punti di interconnessione virtuale fra la rete privata del SDC e la rete pubblica (punti indiretti di interconnessione). A tali utenze, quindi, virtualmente connesse alla rete dell'impresa distributrice competente nel territorio o alla rete di trasmissione nazionale, si applica la medesima regolazione vigente per le utenze direttamente connesse alle reti pubbliche, con tutti i relativi diritti ed obblighi, fatte salve eventuali diverse disposizioni definite dall'Autorità a seguito delle segnalazioni di cui al punto 6. della delibera 539/2015/R/eel;

- gg) **utenza della rete pubblica:** un'utenza, sia essa un impianto di produzione o di consumo connessa direttamente alla rete pubblica, che accede al sistema elettrico tramite la predetta rete avvalendosi, quindi, delle prestazioni del gestore di rete concessionario.

- hh) **bonus elettrico:** la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai clienti domestici disagiati di cui all'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com;
- ii) **cliente finale:** persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private;
- jj) **gruppo societario:** insieme di società tra le quali sussistono rapporti di controllo di diritto o di fatto come definiti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 e sue successive modifiche;
- kk) **impianto di produzione o impianto di produzione di energia elettrica:** l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso:
- delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica e
 - dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi (ad esempio, la presenza di uno o più sistemi per il recupero del calore utile condivisi tra i vari gruppi di generazione; la presenza di uno o più vincoli che impedisce la gestione separata di ogni gruppo di generazione; la presenza di sistemi comuni per la captazione ed il trattamento del biogas, ecc.). Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione;

- ll) **potenza attiva nominale di un gruppo di generazione:** la somma aritmetica delle potenze nominali attive dei generatori elettrici principali, compresi quelli di riserva, di cui è composto il gruppo di generazione. Nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore;
- mm) **potenza di un impianto** ai fini del presente provvedimento:
- per gli impianti fotovoltaici, la somma delle singole potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite dalle rispettive norme di prodotto;
 - per gli altri impianti, la somma delle potenze attive nominali dei gruppi di generazione che costituiscono l'impianto;
- nn) **produttore di energia elettrica o produttore:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Egli è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- oo) **unità di consumo (UC):** insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze qualora insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle catastali contigue. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari non legate da un vincolo pertinenziale a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
- sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;
 - sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio. Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l'attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 del TIC o di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TISSPC. Ad ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell'energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
- pp) **unità di produzione (UP):** l'insieme di uno o più gruppi di generazione connessi alle reti pubbliche anche per il tramite di linee dirette o di SDC e

nella disponibilità di un utente del dispacciamento, raggruppati secondo le modalità definite da Terna nel Capitolo 4 al Codice di rete ed approvate dall'Autorità, e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione;

- qq) **unità immobiliare:** l'unità immobiliare come definita dalle norme in materia catastale, dotata di propria autonomia funzionale e reddituale;
- rr) **utente del dispacciamento:** il soggetto che ha concluso con Terna un contratto per il servizio di dispacciamento ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 111/06.

1.2 Ai fini del presente provvedimento vengono utilizzati i seguenti acronimi:

- a) **Cassa:** la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- b) **GAUDÌ:** il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08, e alla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 124/10;
- c) **GSE o Gestore dei Servizi Energetici:** la società Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. di cui al DPCM 11 maggio 2004;
- d) **SII:** Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 129/10;
- e) **Terna:** la società Terna S.p.A. che opera, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 93/11, come gestore del sistema di trasmissione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 79/99;
- f) **TIBEG o Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com, come successivamente modificato e integrato;
- g) **TIC o Testo Integrato Connessioni:** Allegato C alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato;
- h) **TICA o Testo Integrato delle Connessioni Attive:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, come successivamente modificato e integrato;
- i) **TICOOP o Testo Integrato delle Cooperative:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- j) **TIMOE o Testo Integrato Morosità Elettrica:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com;
- k) **TIME o Testo Integrato Misura Elettrica:** Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato;
- l) **TIQE 2012-2015 o Testo Integrato della regolazione della Qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia Elettrica per il**

- periodo di regolazione 2012-2015:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11, come successivamente modificato e integrato;
- m) **TIQV o Testo Integrato della Qualità della Vendita:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, come successivamente modificato e integrato;
 - n) **TIS o Testo Integrato Settlement:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato;
 - o) **TISP o Testo Integrato Scambio sul Posto:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, come successivamente modificato e integrato;
 - p) **TISSPC o Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
 - q) **TIT o Testo Integrato Trasporto:** Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato;
 - r) **TIUC o Testo Integrato Unbundling Contabile:** Allegato A alla deliberazione 231/2014/R/com;
 - s) **TIUF o Testo Integrato Unbundling Funzionale:** Allegato A alla deliberazione 296/2015/R/com;
 - t) **TIV o Testo Integrato Vendita:** Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel.

Articolo 2

Finalità

- 2.1 Il presente provvedimento persegue le seguenti finalità:
- a) dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 30, comma 27, e dall'articolo 33 della legge 99/09 in relazione, rispettivamente, alle altre reti private e alle reti interne di utenza, nonché alle disposizioni del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, all'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 193/11 e all'articolo 24 del decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14;
 - b) completare il quadro definitorio in materia di reti elettriche e sistemi di distribuzione chiusi identificando le diverse tipologie di sistemi ammissibili sulla base della normativa primaria esistente. Ciò al fine di identificare gli assetti impiantistici entro cui l'attività di trasporto di energia elettrica tramite collegamenti privati si configura come attività di distribuzione e le casistiche in cui tale attività di distribuzione è compatibile con le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica su rete pubblica svolte dai gestori di rete concessionari;
 - c) assicurare parità di trattamento, imparzialità e trasparenza nell'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita a tutti gli utenti dei sistemi di distribuzione chiusi.

Articolo 3

Oggetto

- 3.1 Con il presente provvedimento viene definita la regolazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi e sono disciplinate le modalità di applicazione a tali reti delle disposizioni in materia di:
- a) erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, come regolati dal TIT;
 - b) erogazione dei servizi di misura dell'energia elettrica come regolati dal TIME e dalla deliberazione 595/2014/R/eel;
 - c) erogazione del servizio di connessione, come regolato dal TIC e dal TICA;
 - d) sistemi semplici di produzione e consumo di cui al TISSPC;
 - e) regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, come disciplinata dal TIQE 2012-2015 e dalla deliberazione ARG/elt 197/11;
 - f) regolazione della qualità dei servizi di vendita dell'energia elettrica, come disciplinata dal TIQV;
 - g) codice di condotta commerciale, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione ARG/com 104/10;
 - h) erogazione del servizio di dispacciamento, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione 111/06 e dal TIS;
 - i) erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica, di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, 73/07, come regolati dal TIV;
 - j) scambio sul posto, come regolato dal TISP;
 - k) incentivi per la produzione di energia elettrica tramite impianti da fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento di cui ai decreti legislativi 79/99, 387/03, 20/07, 28/11, nonché alle leggi 239/04, 222/07 e 244/07;
 - l) ritiro dedicato, come regolato dalla deliberazione 280/07;
 - m) bonus elettrico, come regolato dal TIBEG;
 - n) separazione contabile e funzionale, come regolate dal TIUC e dal TIUF;
 - o) disciplina del recesso dei clienti finali dai contratti di fornitura, come regolato dall'Allegato A alla deliberazione 144/07;
 - p) disciplina della morosità, come regolata dal TIMOE;
 - q) codice di rete tipo per il servizio di trasporto di energia elettrica di cui alla deliberazione 268/2015/R/eel.

Articolo 4

Principi generali

- 4.1 Ai fini del presente provvedimento sono individuate le seguenti categorie di sistemi di distribuzione chiusi (SDC):

- a) le reti interne di utenza (RIU);
 - b) gli altri sistemi di distribuzione chiusi (ASDC) in cui rientrano le altre reti private di cui all'articolo 30, comma 27, della legge 99/09.
- 4.2 Al gestore del SDC e ai soggetti facenti capo a tali sistemi si applicano tutte le disposizioni dell'Autorità afferenti all'accesso e all'erogazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, ivi incluse quelle richiamate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo al comma 3.1, salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento.

PARTE II

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI NEL CASO DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

Ambito territoriale di un SDC

- 5.1 L'ambito territoriale su cui ciascun gestore di un SDC può esercitare l'attività di trasporto di energia elettrica è circoscritto ai limiti territoriali del sito su cui insisteva il SDC alla data del 15 agosto 2009. Tali limiti sono individuati sulla base dei criteri di cui ai commi 5.2 e 5.3.
- 5.2 La presenza, alla data del 15 agosto 2009, di opportune delimitazioni come muri di cinta o recinzioni che permettano di perimetrare il sito industriale, commerciale o di servizi cui è asservito il SDC costituiscono elemento funzionale all'individuazione delle particelle catastali ivi ricomprese costituenti l'ambito territoriale su cui insiste un SDC.
- 5.3 Qualora non vi siano muri di cinta o recinzioni, il perimetro del SDC è definito:
- a) dall'insieme delle particelle catastali su cui insistevano le diverse utenze ad essa già connesse alla data del 15 agosto 2009,
 - b) dalle particelle catastali interessate dalla sola presenza della rete privata, e non anche da utenze della medesima, qualora tali particelle siano ricomprese nel sito industriale, commerciale o di servizi cui è asservito il SDC alla data del 15 agosto 2009.
- 5.4 Ai fini di quanto sopra:

- a) eventuali modifiche delle particelle catastali per effetto di frazionamenti o fusioni effettuate successivamente al 15 agosto 2009 non sono ritenute valide ai fini della ricomprensione di nuovi terreni/edifici nell'ambito del SDC;
 - b) sono ricomprese nel perimetro del SDC anche le particelle catastali su cui insistono unità di produzione o unità immobiliari con connessione alla rete privata disattivata, ma che erano parte integrante del SDC prima del 15 agosto 2009.
- 5.5 Nel caso di siti industriali, commerciali o di servizi, tra loro non contigui, con utenze connesse al medesimo SDC, non possono essere considerate utili ai fini della collocazione di eventuali utenze da ricomprendere nel SDC le particelle catastali ove insistono le porzioni di rete privata appartenente al SDC aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra i diversi siti.

Articolo 6

Utenti e utenze connettabili ad un SDC

- 6.1 Tutte le utenze che sorgono su particelle catastali rientranti all'interno dell'ambito territoriale di un SDC sono utenze connettabili al predetto SDC a condizione che la loro inclusione nell'ambito di tale sistema non pregiudichi i requisiti previsti dalla definizione di SDC e, nel solo caso delle RIU, anche i requisiti di cui al comma 6.2. Rientrano tra le utenze connettabili anche le utenze realizzate all'interno dell'ambito territoriale del SDC e i cui utenti siano nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, ivi inclusi i nuclei familiari per i quali esistono rapporti di lavoro con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario di appartenenza del proprietario del SDC.
- 6.2 In aggiunta a quanto previsto al comma 6.1, nel solo caso di una RIU, eventuali interventi di realizzazione di nuove unità di produzione e/o di consumo o di potenziamento, rifacimento, dismissione e riattivazione di unità di produzione e/o di consumo che siano risultate tra le utenze della RIU alla data del 15 agosto 2009 possono essere ammessi purché rispettino i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche e integrazioni.
- 6.3 Le utenze che non rispettano i requisiti di cui ai commi 6.1 e 6.2 non possono essere connesse a un SDC. Esse devono richiedere la connessione al gestore di rete concessionario secondo la regolazione dell'Autorità vigente in materia (TICA o TIC). In tali casi il gestore di rete concessionario procede nel rispetto dei principi di economicità e non discriminazione, mediante una delle tre seguenti modalità:
- la realizzazione di una nuova connessione diretta alla rete pubblica;
 - l'attivazione delle forme di coordinamento tra gestori di rete previste dalla regolazione vigente;

- l'utilizzo, da parte del medesimo gestore di rete concessionario, della rete del SDC a cui l'utente è già connesso. In tali casi, il gestore del SDC ha l'obbligo di mettere a disposizione la rete dal medesimo gestita solo nei casi in cui essa sia una rete con obbligo di messa a disposizione, come definita al comma 1.1, lettera p). L'utilizzo della rete elettrica afferente al SDC da parte del gestore di rete concessionario per l'erogazione del pubblico servizio viene disciplinato nell'ambito dell'apposita convenzione tra le parti di cui ai punti 4. e 5. della deliberazione 539/2015/R/eel.
- 6.4 Le utenze che non rispettano i requisiti di cui al comma 6.1, oltre al comma 6.2 nel caso delle RIU, devono diventare utenze della rete pubblica entro il 31 dicembre 2016. In tali casi il gestore di rete concessionario procede nel rispetto dei principi di economicità e non discriminazione, secondo le medesime modalità di cui al comma 6.3.

Articolo 7

Obbligo di libero accesso al sistema elettrico

- 7.1 Un SDC è una rete con obbligo di libero accesso al sistema elettrico. Tale obbligo si esplica garantendo ad ogni utente di un SDC, in alternativa:
- a) l'accesso al solo libero mercato elettrico e la possibilità di poter usufruire di un'impresa di vendita diversa da quella storicamente operante nel SDC, pur rimanendo un utente del SDC;
 - b) l'accesso al sistema elettrico in tutte le sue parti divenendo a tutti gli effetti un utente della rete pubblica (garanzia di usufruire del trattamento tariffario vigente sulle reti pubbliche, delle regole tecniche di connessione su di esse previste, nonché di tutti gli altri servizi su di esse previsti obbligatoriamente, ivi incluso l'accesso al libero mercato).
- 7.2 Nel caso di cui al comma 7.1, lettera a), il libero accesso al sistema elettrico può essere garantito senza modificare la connessione.
- 7.3 Nel caso di cui al comma 7.1, lettera b), il libero accesso al sistema elettrico può essere garantito, sulla base di scelte operate dal gestore di rete concessionario nel rispetto dei principi di economicità e non discriminazione, secondo le medesime modalità di cui al comma 6.3.
- 7.4 Qualora un utente connettibile scelga di diventare utente della rete pubblica, ai sensi del comma 7.1, lettera b) e qualora il gestore di rete concessionario realizzi, conseguentemente, una nuova connessione in media o alta tensione, i corrispettivi per la connessione, in deroga alla regolazione di cui al TIC e/o al TICA, sono posti pari ai costi standard per la connessione, opportunamente documentati, in luogo degli eventuali corrispettivi forfetari.

Articolo 8

Obbligo di connessione di terzi

- 8.1 Un SDC è una rete con obbligo di connettere le sole utenze che, ai sensi dell'articolo 6 del presente provvedimento, rientrano tra quelle connettabili al medesimo SDC.

Articolo 9

Registri dei SDC e criteri di aggiornamento

- 9.1 Sono istituiti presso l'Autorità i seguenti registri dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC):
- a) il registro delle Reti Interne di Utenza (RIU) coincidente con la tabella A della deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche ed integrazioni;
 - b) il registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC).
- 9.2 I gestori degli ASDC, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, inviano al gestore della rete pubblica su cui insiste il punto di interconnessione principale, all'impresa distributrice concessionaria responsabile sul territorio su cui insiste la maggior parte della rete privata, e per conoscenza all'Autorità, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, predisposta utilizzando il formato riportato nell'*Allegato 1* al presente provvedimento, contenente almeno le seguenti informazioni:
- a) codice distributore rilasciato da Terna ai sensi del comma 17.4;
 - b) tipologia di ASDC, specificando se si tratta di aeroporto, stazione ferroviaria, centro commerciale, area industriale, ecc.;
 - c) dati anagrafici e fiscali del gestore della rete elettrica;
 - d) dati anagrafici e fiscali del proprietario della rete elettrica;
 - e) personale di riferimento del predetto gestore;
 - f) comune/i e provincia/e il cui territorio è interessato dalla presenza della rete elettrica;
 - g) elementi necessari per identificare l'ambito territoriale dell'ASDC alla data del 15 agosto 2009, nel rispetto di quanto riportato nel presente provvedimento, allegando l'estratto di mappa catastale relativo ai terreni su cui insiste la rete privata;
 - h) indicazione, per ciascun livello di tensione e con riferimento alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, del:
 - numero e tipologia delle unità di consumo connesse alla rete e ragione sociale del relativo cliente finale;
 - elenco delle unità di produzione di energia elettrica connesse alla rete e ragione sociale del relativo soggetto responsabile (produttore);
 - numero, localizzazione e livello di tensione dei punti di connessione con le reti pubbliche e relativo POD;

- i) schema unifilare della rete privata, ivi incluso lo schema dell'impianto elettrico per la connessione della rete privata alla rete pubblica indicante i confini di proprietà degli impianti, con l'indicazione dei livelli di tensione, nonché dei punti di connessione delle unità di produzione e di consumo alla medesima rete privata;
 - j) elementi necessari per classificare gli utenti connessi all'ASDC tra gli utenti connettabili come definiti ai sensi del presente provvedimento (con riferimento alla definizione di SDC e all'articolo 6).
- 9.3 Le imprese distributrici di cui al comma 9.2, entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, trasmettono all'Autorità la sintesi delle informazioni di cui al medesimo comma sulla base dello schema di cui all'Allegato 2, dopo averne verificato la completezza e dopo aver richiesto ai gestori degli ASDC eventuali informazioni aggiuntive finalizzate alla corretta identificazione, tra gli ASDC, delle reti elettriche gestite dai medesimi.
- 9.4 I gestori di SDC non ancora classificati tra le RIU che ritengono di possedere i requisiti necessari a far rientrare la rete dai medesimi gestita tra le RIU ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 sono tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, secondo le medesime modalità di cui alla deliberazione ARG/elt 175/09 e allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale di cui all'articolo 5 e le utenze connettabili di cui all'articolo 6. Oltre tale termine nessun SDC potrà essere ricompreso nel registro delle RIU di cui alla tabella A della deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 9.5 I gestori delle RIU di cui alla Tabella A della deliberazione ARG/elt 52/10 inviano all'Autorità, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'aggiornamento, eventualmente intercorso e non ancora comunicato, dei dati caratteristici della propria rete.
- 9.6 Ai fini dell'istituzione dei registri di cui al comma 9.1, l'Autorità può richiedere elementi e informazioni ulteriori rispetto a quelli già disponibili (in relazione alle RIU) e a quelli resi disponibili per il tramite di Terna e delle imprese distributrici (in relazione agli ASDC).
- 9.7 Con successiva determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione e del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità verranno definite le modalità di continuo aggiornamento, da parte dei gestori delle RIU e degli ASDC, dei dati e delle informazioni inserite nei registri di cui al comma 9.1.
- 9.8 Entro 60 giorni dal termine di cui al comma 9.3 e sulla base delle informazioni pervenute ai sensi del medesimo comma, l'Autorità pubblica il Registro degli ASDC.

Articolo 10

Diritti e obblighi del gestore di un SDC

- 10.1 Il gestore del SDC è il titolare della rete privata che collega le diverse utenze del SDC o un suo mandatario ed agisce come unico gestore della medesima rete. Tale gestore è anche titolare dei punti di interconnessione del SDC alla rete di trasmissione nazionale o alle reti di proprietà delle imprese distributrici. Tale soggetto può essere diverso dai clienti finali e dai produttori connessi alla rete privata e non è titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.
- 10.2 Il gestore del SDC è responsabile della gestione in sicurezza della propria rete, nonché della sicurezza di persone e cose in relazione all'attività svolta.
- 10.3 Al gestore del SDC si applicano tutte le disposizioni dell'Autorità afferenti le imprese distributrici, ad eccezione di quanto previsto dai commi successivi.
- 10.4 Al gestore del SDC si applicano gli obblighi di controllo e vigilanza ai fini di garantire il rispetto della regolazione dell'Autorità da parte degli utenti della propria rete.
- 10.5 Il gestore del SDC, nel caso in cui metta a disposizione le infrastrutture del SDC per l'esercizio del pubblico servizio di distribuzione e/o trasmissione (su base volontaria ovvero per specifico obbligo nei casi in cui il SDC sia una rete con obbligo di messa a disposizione) e per garantire il diritto di libero accesso al sistema elettrico secondo le modalità di cui al comma 7.1, lettera b), sigla con il gestore di rete concessionario l'apposita convenzione tra le parti di cui ai punti 4. e 5. della deliberazione 539/2015/R/eel.
- 10.6 Il gestore del SDC, in relazione agli obblighi in materia di separazione contabile di cui al TIUC e di separazione funzionale di cui al TIUF, è equiparato a un esercente il servizio di distribuzione dell'energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo.
- 10.7 Il gestore del SDC è obbligato a connettere alla sua rete tutti gli utenti connettabili che lo richiedono.
- 10.8 Il gestore del SDC è tenuto a fornire a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, i dati necessari ai fini della corretta erogazione del servizio di dispacciamento. Il medesimo gestore è altresì tenuto a consentire a Terna, secondo modalità dalla medesima definite, la telelettura dei misuratori atti a rilevare l'energia elettrica immessa nel SDC dagli impianti di produzione ad esso connessi.
- 10.9 Il gestore del SDC è esonerato dall'applicazione, ai propri utenti, dei corrispettivi di connessione, trasmissione, distribuzione e misura definiti dall'Autorità. Il gestore del SDC definisce corrispettivi autonomi per la remunerazione dei servizi dal medesimo erogati, secondo criteri trasparenti, non discriminatori, proporzionati ai costi del servizio erogato e coerenti con quanto disposto dal

presente provvedimento. Sono fatti salvi i poteri dell'Autorità di vigilanza e di intervento a tutela degli utenti nel caso di condotte lesive poste in essere dal gestore del SDC.

10.10 Il gestore del SDC non è ammesso ai meccanismi di riconoscimento dei costi per i servizi di trasmissione e di distribuzione, né ai regimi di perequazione previsti per i gestori di rete concessionari, ivi inclusi quelli di cui agli articoli 23 e 24 del TIV.

10.11 Il gestore del SDC è esonerato dall'applicazione del TIQE e della deliberazione ARG/elt 197/11 in relazione ai propri utenti. In relazione ad essi, le responsabilità dell'impresa distributrice concessionaria competente e di Terna (per quanto applicabile) in relazione alla qualità del servizio sono limitate al punto di interconnessione tra la rete privata del SDC e la rete pubblica.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI NEI PUNTI DI INTERCONNESSIONE E NEI PUNTI INDIRETTI DI INTERCONNESSIONE DI UN SDC ALLA RETE PUBBLICA

Articolo 11

Disposizioni inerenti l'identificazione dei punti di interconnessione e dei punti indiretti di interconnessione di un SDC alla rete pubblica e relative anagrafiche

11.1 I punti di interconnessione tra la rete del SDC e la rete pubblica sono equiparati, a fini regolatori, ai punti di interconnessione fra reti di distribuzione e/o di trasmissione.

11.2 L'impresa distributrice concessionaria competente nel territorio attribuisce a ciascun punto indiretto di interconnessione del SDC con la propria rete, ovvero con la rete di Terna, un identificativo nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del TIS e dell'articolo 5 del TICA, come se tale punto identificasse un punto di prelievo e/o immissione della propria rete.

11.3 I punti indiretti di interconnessione tra rete pubblica e rete del SDC, a fini identificativi e in relazione alle relative anagrafiche, sono gestiti da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie secondo le medesime modalità applicate ai punti di prelievo e/o immissione che insistono sulle rispettive reti pubbliche.

Articolo 12

Disposizioni in materia di connessione alla rete pubblica di un SDC

12.1 Le richieste di connessione alla rete pubblica di un SDC o di modifica della connessione esistente (aventi ad oggetto l'adeguamento della connessione in punti di interconnessione esistenti o la realizzazione di nuovi punti di interconnessione), presentate dal gestore di un SDC, devono essere trattate dal gestore della rete pubblica applicando le condizioni tecniche ed economiche previste dal TICA per

la connessione di impianti di produzione da fonti non rinnovabili, nonché prevedendo la possibilità, per il gestore del SDC, di usufruire della facoltà di realizzazione in proprio di cui agli articoli 16 e 30 del TICA.

Articolo 13

Disposizioni relative alla connessione a un SDC di un'utenza della rete pubblica

- 13.1 Le richieste di connessione da parte di utenti non connettabili presenti nel territorio su cui insiste il SDC devono essere presentate al gestore di rete concessionario competente nel territorio, secondo quanto previsto dal TICA o dal TIC.
- 13.2 In relazione alle domande di cui al comma 13.1, il gestore di rete concessionario competente nel territorio provvede alla connessione diretta alla propria rete o attiva le forme di coordinamento previste dalla regolazione vigente, ovvero richiede al gestore del SDC di procedere alla connessione, nel rispetto dei principi di economicità e non discriminazione. In questi ultimi casi, il gestore del SDC ha l'obbligo di mettere a disposizione la rete dal medesimo gestita solo nei casi in cui essa sia una rete con obbligo di messa a disposizione, come definita al comma 1.1, lettera p). L'utilizzo della rete elettrica afferente al SDC da parte del gestore di rete concessionario per l'erogazione del pubblico servizio viene disciplinato nell'ambito dell'apposita convenzione tra le parti di cui ai punti 4. e 5. della deliberazione 539/2015/R/eel.

Articolo 14

Disposizioni relative all'erogazione del servizio di misura nei punti di interconnessione e nei punti indiretti di interconnessione

- 14.1 Ai fini della regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica nei punti di interconnessione e nei punti indiretti di interconnessione di un SDC alla rete pubblica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del TIME, nonché le disposizioni in materia previste dal Codice di rete di Terna.
- 14.2 In relazione ai punti di interconnessione:
- a) il soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è il medesimo soggetto di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettere d) o e), del TIME;
 - b) il soggetto responsabile delle attività di raccolta e di validazione e registrazione dei dati di misura è il medesimo soggetto di cui all'articolo 4, comma 4.5, lettere c) o d), del TIME.
- Per le finalità del presente comma, il gestore del SDC è equiparato all'impresa distributrice richiamata dal TIME.

- 14.3 In relazione ai punti indiretti di interconnessione:

- a) il soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura è il medesimo soggetto di cui all'articolo 4, comma 4.1, lettere a), b) o c), del TIME;
- b) il soggetto responsabile delle attività di raccolta e di validazione e registrazione dei dati di misura è il medesimo soggetto di cui all'articolo 4, comma 4.5, lettere a) o b), del TIME.

Per le finalità del presente comma, il gestore di rete ovvero l'impresa distributrice richiamati dal TIME è il gestore di rete concessionario responsabile, ai sensi del TICA o del TIC, dell'erogazione del servizio di connessione.

- 14.4 Per le finalità di cui al presente articolo, il soggetto responsabile del servizio di misura procede a programmare le apparecchiature di misura e a trattare i relativi dati di misura sulla base delle disposizioni normative vigenti per i punti di interconnessione tra reti pubbliche, anche nel caso dei punti di interconnessione o punti indiretti di interconnessione in bassa tensione.
- 14.5 Fermo restando quanto previsto al comma 14.4:
- a) in relazione ai punti di interconnessione, il gestore del SDC riconosce al soggetto responsabile delle attività di raccolta e di validazione e registrazione dei dati di misura i corrispettivi di cui alle tabelle 3 e 4 del TIME;
 - b) in relazione ai punti indiretti di interconnessione, l'utente della rete pubblica riconosce, in relazione al livello di tensione a cui l'utente stesso è connesso, alla tipologia di utente e alla potenza contrattuale:
 - il corrispettivo di cui alla tabella 2 del TIME al soggetto responsabile dell'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura;
 - i corrispettivi di cui alle tabelle 3 e 4 del TIME al soggetto responsabile delle attività di raccolta e di validazione e registrazione dei dati di misura.
- 14.6 I responsabili delle attività di raccolta e di validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica relative ai punti di interconnessione del SDC alla rete pubblica e ai punti indiretti di interconnessione mettono a disposizione del gestore del SDC e dei singoli utenti connessi su tali punti i relativi dati di misura secondo modalità concordate tra le parti.
- 14.7 I soggetti responsabili dell'installazione e della manutenzione dei misuratori ai sensi della regolazione vigente prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento continuano a mantenere tale responsabilità, occupandosi della manutenzione dei misuratori già installati, finché non si renda necessaria la loro sostituzione. Tale sostituzione dovrà essere operata dal nuovo responsabile, come individuato dal presente provvedimento. In tali casi, il gestore del SDC riconosce al soggetto responsabile delle attività di installazione e manutenzione dei misuratori i corrispettivi di cui alla tabella 2 del TIME.

Articolo 15

Disposizioni relative all'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione nei punti di interconnessione e nei punti indiretti di interconnessione

- 15.1 Ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione tra il gestore del SDC e il gestore della rete pubblica in relazione all'energia elettrica scambiata tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione tra la rete pubblica e la rete privata del SDC, si applica quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del TIT. Per le predette finalità, ai punti indiretti di interconnessione relativi ad impianti di produzione i cui prelievi dalla rete privata del SDC sono a esclusivo utilizzo dei servizi ausiliari dell'impianto medesimo non si applica quanto previsto all'articolo 18 del TIT.
- 15.2 L'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del TIT all'energia elettrica scambiata nei punti indiretti di interconnessione avviene con le seguenti convenzioni:
- a) le immissioni di energia elettrica dai suddetti punti nella rete privata sono trattate come prelievi del SDC dalla rete pubblica a cui è associato il medesimo punto indiretto di interconnessione;
 - b) i prelievi di energia elettrica dei suddetti punti dal SDC sono trattati come immissioni del SDC nella rete pubblica a cui è associato il medesimo punto indiretto di interconnessione.
- 15.3 Ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione per gli utenti della rete pubblica connessi nei punti indiretti di interconnessione si applica la regolazione prevista dal TIT per gli utenti della rete pubblica.

Articolo 16

Obblighi in capo ai gestori dei SDC in materia di applicazione degli oneri generali di sistema alle utenze dei SDC

- 16.1 Il gestore di un SDC versa a Cassa, secondo modalità e tempistiche dalla medesima definite, la quota di gettito derivante dall'applicazione delle componenti A e UC ai clienti finali utenti del SDC, calcolata secondo quanto previsto, a seconda della tipologia di SDC, dal comma 16.2 ovvero dal comma 16.4.
- 16.2 Nel caso di RIU, il gettito che il relativo gestore deve versare a Cassa ai sensi del comma 16.1 è calcolato come somma de:
- a) le componenti A e UC espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, applicate a ciascun punto di interconnessione alla rete pubblica, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del predetto punto;

- b) le componenti A e UC espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, applicate a ciascun punto di interconnessione alla rete pubblica, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del predetto punto;
- c) le componenti A, UC e MCT espresse in centesimi di euro/kWh, applicate all'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete pubblica tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione con la rete pubblica, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del punto di interconnessione al più alto livello di tensione. A tal fine i dati di misura dell'energia elettrica devono essere riportati al punto di interconnessione al più alto livello di tensione applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS;
- d) il 5% del valore delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT degli oneri generali di sistema, espresse in centesimi di euro/kWh applicate, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 91/14, all'energia elettrica prelevata dal punto di connessione del cliente finale alla RIU ma non prelevata da rete pubblica imputabile a ciascun cliente finale utente della RIU. Tali componenti tariffarie sono definite in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del punto di connessione di ciascun cliente finale alla RIU. Nel caso in cui gli oneri generali di sistema abbiano valori differenziati per scaglioni di consumo, per ciascun cliente finale della RIU si considera un valore unitario pari alla media dei valori unitari relativi ai singoli scaglioni ponderata sulla quantità di energia elettrica prelevata dal punto di connessione del cliente finale alla RIU e afferente a ciascuno scaglione;
- e) eventuali componenti aggiuntive derivanti da maggiorazioni forfetarie relative a SEU o SESEU presenti all'interno della RIU, calcolate secondo le modalità di cui alla deliberazione 609/2014/R/eel.

16.3 L'energia elettrica prelevata dal punto di connessione del cliente finale alla RIU ma non prelevata da rete pubblica imputabile a ciascun cliente finale utente della RIU di cui al comma 16.2, lettera d), viene definita nei soli casi in cui, tra le utenze della RIU, vi siano impianti di produzione ed è pari al prodotto tra:

- a) la differenza tra:
 - l'energia elettrica complessivamente prelevata dalla RIU tramite i punti di connessione relativi ad utenze della rete privata che insistono sulla rete medesima e
 - l'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete pubblica tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione tra la RIU e la rete pubblica. Tali dati di misura dell'energia elettrica devono essere riportati al punto di interconnessione al più alto livello di tensione applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS;

b) e il rapporto tra:

- il prelievo di energia elettrica della singola utenza della RIU e
- la sommatoria dei prelievi di tutte le utenze della RIU.

Ai fini del calcolo del presente rapporto, i dati di misura dell'energia elettrica devono essere riportati al punto di interconnessione al più alto livello di tensione applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS.

- 16.4 Nel caso di ASDC, il gettito che il relativo gestore deve versare a Cassa ai sensi del comma 16.1 è pari all'ammontare degli oneri generali applicati direttamente ai singoli utenti dell'ASDC in applicazione dell'articolo 21.
- 16.5 Per le finalità di cui al presente articolo, Cassa, ai fini delle proprie verifiche, acquisisce dal gestore di ciascun SDC, dalle imprese distributrici concessionarie interessate e da Terna le anagrafiche dei punti di interconnessione, dei punti indiretti di interconnessione e dei punti di connessione degli utenti di ciascun SDC, nonché i relativi dati di misura.
- 16.6 Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano le medesime convenzioni di cui al comma 15.2.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DEI SERVIZI PER GLI UTENTI DI UN SDC

Articolo 17

Disposizioni inerenti l'identificazione dei punti di prelievo e/o di immissione presenti in un SDC e relative anagrafiche

- 17.1 Il gestore del SDC, per le finalità di cui al presente articolo e in relazione ai propri utenti, è responsabile dell'attuazione di quanto previsto per le imprese distributrici dall'articolo 14 del TIS, dall'articolo 5 del TICA e dai provvedimenti aventi ad oggetto il Sistema Informativo Integrato (SII).
- 17.2 Per le finalità di cui al comma 17.1, Terna, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, provvede ad associare a ciascuna RIU presente nella tabella A della deliberazione ARG/elt 52/10 un codice distributore univoco e autonomo. In presenza di aggiornamenti successivi della predetta tabella, il termine di cui al primo periodo decorrerà dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento della tabella stessa.
- 17.3 Il gestore dell'ASDC richiede, per ogni ASDC dal medesimo gestito, il codice distributore a Terna prima di presentare, secondo le modalità di cui ai commi 9.2 e 9.3, richiesta di censimento al relativo registro.

- 17.4 Terna, per le finalità di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, definisce le modalità per la richiesta del codice distributore da parte dei gestori degli ASDC.

Articolo 18

Disposizioni in materia di connessione di un'utenza di un SDC

- 18.1 Il gestore di un SDC può connettere autonomamente alla propria rete le sole utenze connettabili.
- 18.2 Per le finalità di cui al comma 18.1, il gestore del SDC definisce autonome condizioni tecniche ed economiche garantendo il rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) le regole tecniche di connessione valide per la rete pubblica ed in particolare le Norme CEI 0-16, CEI 0-21 e il Codice di rete di Terna, nonché le deliberazioni dell'Autorità atte a rendere conformi a tali norme gli impianti di consumo e di produzione già in esercizio alla data di entrata in vigore delle predette norme o dei relativi aggiornamenti;
 - b) la necessità di attivare la connessione alla rete privata solo a seguito della verifica dell'avvenuta sottoscrizione da parte dell'utente dei contratti di trasporto e dispacciamento;
 - c) la normativa in materia di registrazione degli impianti di produzione sul sistema GAUDÌ, nonché degli obblighi che tale normativa impone sui produttori e sui gestori delle reti cui i relativi impianti sono connessi;
 - d) nel caso di un impianto di produzione, la necessità che l'attivazione della connessione avvenga solo a seguito dell'avvenuto completamento sul sistema GAUDÌ dell'iter di connessione previsto dal TICA.
- 18.3 Ogni produttore è soggetto a tutti gli obblighi di natura anagrafica e commerciale necessari a qualificare nel mercato l'impianto e le sue unità di produzione e a permettere l'attivazione stessa della connessione. Pertanto, ciascun produttore è tenuto a effettuare la registrazione degli impianti di produzione e delle relative UP in GAUDÌ, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla regolazione vigente e a comunicare l'avvenuta attestazione al gestore del SDC cui l'impianto è o sarà connesso.
- 18.4 In caso di richieste di connessione relative a utenze non connettabili, il gestore del SDC comunica al richiedente l'impossibilità di poter procedere alla connessione e la necessità da parte del richiedente di presentare la predetta richiesta al gestore di rete concessionario competente ai sensi del TIC e/o del TICA. Resta impregiudicata per il gestore del SDC la possibilità o l'obbligo (nei soli casi di SDC con obbligo di messa a disposizione) di connettere alla propria rete un'utenza della rete pubblica nei casi in cui il gestore di rete concessionario lo richieda.

Articolo 19

Disposizioni relative all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata per un utente di un SDC

- 19.1 Ai fini dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata nei punti di connessione delle utenze del SDC, il gestore del SDC definisce modalità tecniche, economiche e procedurali autonome, anche in deroga a quanto previsto dalla regolazione generale del TIME, del TISSPC e della deliberazione 595/2014/R/eel, fatto salvo quanto segue:
- a) in ciascun punto di connessione di un'utenza del SDC devono essere installate apparecchiature di misura conformi alle disposizioni normative e regolatorie vigenti sulla rete pubblica per punti di connessione al medesimo livello di tensione e della medesima tipologia, fermo restando quanto previsto al comma 19.2. A tal fine è responsabilità del gestore del SDC assicurarsi che l'installazione delle apparecchiature di misura sia fatta in conformità con la regolazione vigente e con quanto indicato nel presente provvedimento;
 - b) la programmazione delle apparecchiature di misura di cui alla lettera a) e il trattamento dei relativi dati di misura deve essere fatto sulla base delle disposizioni previste dal TIS, dal TIV e dal Codice di rete per i punti di connessione alla rete pubblica al medesimo livello di tensione e della medesima tipologia, fermo restando quanto previsto al comma 19.2;
 - c) la responsabilità della raccolta e della validazione e registrazione dei dati di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa, prelevata e consumata tramite i punti di connessione di cui alla lettera a) è posta in capo al gestore del SDC che ottempera agli obblighi informativi e di trasmissione dei dati di misura previsti in capo al responsabile del predetto servizio dalla regolazione generale vigente;
 - d) il gestore del SDC, al fine di definire gli algoritmi di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata da ciascuna utenza della rete privata, nonché gli allegati 5 al Codice di rete, si coordina con Terna in tutti i casi in cui la rete privata sia connessa alla RTN o ad una rete in AT o nel caso in cui alla rete del SDC sia connessa una unità di produzione abilitata.
- 19.2 In deroga a quanto previsto dalla regolazione vigente, il gestore del SDC installa misuratori orari anche nel caso di utenti con potenza disponibile fino a 55 kW, prevedendo anche per i medesimi il trattamento orario dei relativi dati di misura.

Articolo 20

Disposizioni relative all'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione per le utenze di un SDC

- 20.1 Ciascun utente di un SDC, o un suo mandatario senza rappresentanza, è tenuto a siglare il contratto di trasporto con il gestore del SDC. Tale contratto è

differenziato in base alla tipologia di utenza secondo quanto previsto al comma 2.2 del TIT.

- 20.2 In relazione alla regolazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione per gli utenti del SDC, il gestore del SDC può applicare condizioni tecnico-economiche autonome e diverse dalle tariffe fissate dall’Autorità. In tale ambito, il gestore del SDC può provvedere a recuperare anche i costi sostenuti in applicazione di quanto previsto all’articolo 15 del presente provvedimento, nonché gli investimenti e i costi sostenuti per la gestione e manutenzione della rete privata del SDC.
- 20.3 Per ciascuna utenza in prelievo della propria rete, il gestore del SDC fattura all’impresa di vendita titolare del relativo contratto di trasporto e dispacciamento i corrispettivi di cui al comma 20.2, nonché gli oneri generali di sistema che, ai sensi dell’articolo 21, sono imputabili alla predetta utenza, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla regolazione generale.

Articolo 21

Modalità di applicazione degli oneri generali di sistema alle utenze dei SDC

- 21.1 Il gestore di una RIU calcola l’ammontare degli oneri generali di sistema direttamente imputabili ai singoli clienti finali utenti della propria rete e provvede a fatturarli alle relative imprese di vendita nell’ambito del contratto di trasporto secondo quanto previsto all’articolo 20. A tal fine:
- a) l’ammontare complessivo relativo alle componenti di cui al comma 16.2, lettera a), viene ripartito fra tutti i clienti finali utenti della RIU utilizzando come pesi i corrispettivi che sarebbero stati applicati ai singoli clienti finali sulla base del livello di tensione del punto di connessione della relativa utenza alla RIU;
 - b) l’ammontare complessivo relativo alle componenti di cui al comma 16.2, lettera b), viene ripartito fra tutti i clienti finali utenti della RIU in modo proporzionale alla potenza impegnata nel punto di connessione della relativa utenza alla RIU;
 - c) l’ammontare complessivo relativo alle componenti di cui al comma 16.2, lettera c), viene ripartito fra tutti i clienti finali utenti della RIU in modo proporzionale ai prelievi di energia elettrica dalla RIU misurati sul punto di connessione della relativa utenza alla RIU. A tal fine i dati di misura dell’energia elettrica devono essere riportati al punto di interconnessione al più alto livello di tensione applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS;
 - d) in relazione alle componenti di cui al comma 16.2, lettere d) ed e), provvede, invece, ad applicare l’importo che ai sensi del predetto comma è associato al singolo utente.
- 21.2 Nel caso dei clienti finali utenti di un ASDC, il gestore dell’ASDC calcola l’ammontare degli oneri generali di sistema direttamente imputabili ai singoli

clienti finali utenti della propria rete e provvede a fatturarli alle relative imprese di vendita nell'ambito del contratto di trasporto secondo quanto previsto all'articolo 20. A tal fine il gestore del SDC applica i corrispettivi relativi alle componenti A, UC e MCT di cui al TIT in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del punto di connessione di ciascun utente alla rete del SDC.

Articolo 22

Disposizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento nel caso di utenze di un SDC

- 22.1 Ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento agli utenti dei SDC, si applica la regolazione vigente per gli utenti della rete pubblica. La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento e trasporto è condizione necessaria per immettere e/o prelevare energia elettrica nella rete del SDC. L'applicazione delle disposizioni in materia di dispacciamento avviene in relazione all'energia elettrica immessa e prelevata da ciascun utente attraverso il punto di connessione della propria utenza alla rete del SDC.
- 22.2 All'energia elettrica immessa e prelevata dagli utenti del SDC nei rispettivi punti di connessione alla rete del SDC si applicano i coefficienti di perdita convenzionali previsti dall'articolo 76, comma 76.1, lettere a) e b), del TIS in relazione al livello di tensione del punto di connessione dell'utenza del SDC alla predetta rete privata.

Articolo 23

Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita di energia elettrica nel caso di un cliente finale di un SDC

- 23.1 Le società di vendita, ai fini della fatturazione ai propri clienti, qualora utenti di un SDC, applicano le medesime modalità e tempistiche di fatturazione previste dalla regolazione generale, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del presente provvedimento.
- 23.2 A parziale deroga di quanto previsto dal comma 23.1, le imprese di vendita, nel solo caso di utenti del SDC connessi in bassa tensione, non sono tenute ad applicare quanto previsto dai provvedimenti relativi alla "Bolletta 2.0" di cui alla deliberazione 501/2014/R/com.
- 23.3 Ai clienti finali di un SDC si applica quanto previsto dal TIQV, ponendo in capo al gestore del SDC le attività poste dal TIQV in capo all'impresa distributrice.
- 23.4 Per gli utenti dei SDC trova applicazione la regolazione vigente in materia di *switching* di cui alla deliberazione 487/2015/R/eel. In tal caso le attività che la

predetta deliberazione pone in capo all'impresa distributrice sono assegnate al gestore del SDC.

Articolo 24

Disposizioni per l'erogazione del servizio di maggior tutela e di salvaguardia nel caso di un cliente finale di un SDC

- 24.1 Il cliente finale di un SDC, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 8.2, del TIV, ha diritto a poter accedere al servizio di maggior tutela.
- 24.2 Il cliente finale di un SDC, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 28.2, del TIV, ha diritto a poter accedere al servizio di salvaguardia.
- 24.3 Il diritto di accesso ai servizi di cui ai commi 24.1 e 24.2 può essere esercitato esclusivamente, qualora ne ricorrano le condizioni, dal cliente finale in via diretta.
- 24.4 Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 23, gli esercenti la maggior tutela e la salvaguardia, ai fini della fatturazione ai propri clienti, qualora utenti di un SDC, applicano le medesime modalità e tempistiche di fatturazione previste dalla regolazione generale, nonché la regolazione inerente la contabilizzazione dei consumi, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del presente provvedimento.

Articolo 25

Disposizioni in caso di morosità di un cliente finale di un SDC

- 25.1 In caso di morosità di un cliente finale, utente di un SDC, si applica quanto previsto dal TIMOE in materia. A tal fine il gestore del SDC opera come una qualsiasi altra impresa distributrice.

Articolo 26

Disposizioni in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento in un SDC

- 26.1 Agli impianti di produzione, se utenze di un SDC, si applicano le medesime disposizioni, in materia di incentivazione, previste per la generalità degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento, secondo le modalità definite dalle specifiche discipline e fermo restando quanto previsto dal comma 26.2.
- 26.2 Nel caso di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento, che risultano essere utenze di un SDC, le disposizioni in materia di incentivazione alle fonti rinnovabili e/o alla cogenerazione ad alto rendimento trovano applicazione in relazione ai punti di connessione delle singole utenze alla rete del SDC.

Articolo 27

Disposizioni in materia di scambio sul posto per i clienti di un SDC

- 27.1 I clienti finali di un SDC non possono accedere al servizio di scambio sul posto. Tali clienti, al fine di usufruire del predetto servizio, devono essere qualificati come clienti della rete pubblica.

Articolo 28

Disposizioni in materia di bonus elettrico per i clienti di un SDC

- 28.1 I clienti finali presenti in un SDC possono usufruire del *bonus* elettrico con le medesime modalità di cui al TIBEG.

Articolo 29

Disposizioni in materia di unbundling

- 29.1 In relazione agli obblighi in materia di separazione contabile di cui al TIUC e di separazione funzionale di cui al TIUF, il gestore di un SDC è equiparato a un esercente del servizio di distribuzione dell'energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo.

PARTE III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 30

Disposizioni in merito all'applicazione dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 91/14 alle RIU per il periodo 2015 - 2016

- 30.1 Nel caso delle RIU e per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2016, Cassa, entro il 29 febbraio 2016, definisce e, previa approvazione dell'Autorità, pubblica sul proprio sito internet le modalità secondo cui i gestori del SDC provvedono a versare alla medesima il 5% del valore delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema (A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT), espresse in centesimi di euro/kWh, applicate, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 91/14 e secondo i criteri di cui al presente articolo, all'energia

elettrica prelevata dal punto di connessione del cliente finale alla RIU ma non prelevata da rete pubblica.

- 30.2 In deroga a quanto previsto al comma 30.1, nel caso delle RIU di cui all'articolo 31, le modalità e le tempistiche per l'esazione della quota di oneri generali di sistema relativi all'energia elettrica prelevata dal punto di connessione del cliente finale alla RIU ma non prelevata da rete pubblica, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legge 91/14, vengono definite nell'ambito del procedimento di cui al comma 31.1.
- 30.3 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legge 91/14, il 5% del valore delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, As e MCT degli oneri generali di sistema, espresse in centesimi di euro/kWh è applicato, per ciascun cliente finale utente della RIU, all'energia elettrica da esso prelevata dal punto di connessione del cliente finale alla RIU ma non prelevata da rete pubblica e in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del punto di connessione di ciascun cliente finale alla RIU. Nel caso in cui gli oneri generali di sistema abbiano valori differenziati per scaglioni di consumo, per ciascun cliente finale della RIU si considera un valore unitario pari alla media dei valori unitari relativi ai singoli scaglioni ponderata sulla quantità di energia elettrica prelevata dal punto di connessione del cliente finale alla RIU e afferente a ciascuno scaglione.

Articolo 31

Disposizioni in merito al periodo 15 agosto 2009 - 31 dicembre 2016 per le RIU esercite in configurazione aperta

- 31.1 Nel caso di RIU esercite in configurazione aperta, i principi per la quantificazione e il riconoscimento dei corrispettivi di trasmissione e di distribuzione, nonché degli oneri generali di sistema versati e non dovuti vengono definiti dall'Autorità, nell'ambito di uno specifico procedimento previa specifica istanza presentata dal relativo gestore di rete privata secondo le modalità di cui al comma 31.2, tenendo conto delle specificità delle singole RIU.
- 31.2 Ai fini dell'avvio del procedimento di cui al comma 31.1, il gestore di una RIU esercita in configurazione aperta allega alla propria istanza l'elenco delle utenze facenti parte della RIU (specificando i relativi periodi temporali di riferimento e le tipologie contrattuali ai sensi del TIT), i relativi codici identificativi rilasciati dall'impresa distributrice concessionaria sul territorio, nonché tutti gli elementi ritenuti utili per la ricostruzione storica dei corrispettivi tariffari effettivamente applicati, delle eventuali posizioni di morosità pregresse o in essere e dei corrispettivi tariffari che avrebbero dovuto trovare applicazione ai sensi della legge 99/09.

Articolo 32

Disposizioni in merito all'esazione degli oneri generali di sistema per il periodo 15 agosto 2009 - 31 dicembre 2016 in relazione all'energia elettrica consumata (e non prelevata da rete pubblica) in un ASDC

- 32.1 Nel caso dei clienti finali degli ASDC, che, a decorrere dal 15 agosto 2009, non hanno provveduto a versare gli oneri generali di sistema sull'energia elettrica effettivamente prelevata da ciascuno di essi attraverso il punto di connessione alla rete privata, Cassa, entro il 29 febbraio 2016, definisce e, previa approvazione dell'Autorità, pubblica sul proprio sito internet le modalità secondo cui i gestori dei SDC provvedono a versare alla medesima Cassa la differenza tra quanto già versato dai propri utenti e quanto i medesimi utenti avrebbero dovuto versare a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica prelevata dalla rete dell'ASDC. A tal fine, le componenti tariffarie vengono applicate in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del punto di connessione di ciascun cliente finale all'ASDC secondo quanto previsto all'articolo 21, comma 21.2, del presente provvedimento.
- 32.2 Per le finalità di cui al comma 32.1 Cassa può prevedere rateizzazioni, eventualmente anche pluriennali, nei pagamenti.

TITOLO II
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Disposizioni per l'accreditamento al SII e il suo popolamento

- 33.1 I gestori dei SDC, in quanto imprese distributrici, sono tenuti, ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 79/2012/R/com ad accreditarsi al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII). A tal fine essi devono inoltrare al Gestore del SII le richieste di accreditamento entro il 31 marzo 2016, ovvero, nei soli casi in cui il SDC non risulti ancora iscritto nei registri di cui all'articolo 9 del presente provvedimento, entro 60 giorni dall'avvenuta iscrizione.
- 33.2 Ciascun gestore di un SDC, ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 79/2012/R/com, è tenuto, per ciascun punto di prelievo relativo a utenze della propria rete, al caricamento e all'aggiornamento dei dati rilevanti costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) entro 60 giorni dall'accreditamento al SII.
- 33.3 Per le finalità di ai commi 33.1 e 33.2, il Gestore del SII, qualora necessario, definisce specifiche modalità per l'accreditamento dei diversi soggetti e per il caricamento massivo delle informazioni relative ai punti di connessione di cui al

comma 33.2 sul Registro Centrale Ufficiale (RCU), nonché per l'aggiornamento delle medesime.

Articolo 34

Attività di verifica

- 34.1 Con successivo provvedimento verranno definite le modalità con cui saranno effettuate le verifiche sui SDC, nonché gli effetti conseguenti a un eventuale esito negativo delle medesime.
- 34.2 Le imprese distributrici concessionarie, a seguito della scadenza di cui al comma 9.2, avviano attività di verifica sul proprio territorio, finalizzate a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori reti private, dandone segnalazione all'Autorità per le finalità di propria competenza.

Articolo 35

Disposizioni finali

- 35.1 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento può comportare l'avvio di istruttorie e procedimenti sanzionatori da parte dell'Autorità nei confronti dei soggetti (gestore del SDC e/o utenti del SDC) che le hanno disattese.
- 35.2 Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 79/99, sono fatte salve le prerogative statutarie della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 15 e 16, della legge 481/95.